



Comune di Marano di Napoli

Comando Polizia Municipale

ORDINANZA N. 02 DEL 09.01.2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**ISTITUZIONE DI DIVIETO DI DIVIETO DI TRANSITO E SENSO UNICO ALTERNATO
IL COMANDANTE DELL'UNITA' DI STAFF - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Visti:

- Il fono dei Vigili del Fuoco n. 79344 del 27.12.2024 acquisito con prot. 46502 del 27.12.2024, i quali comunicavano che a seguito di intervento del 26.12.2024 per caduta calcinacci al 2° vico Vallesana civ. 28 era stato disposto un transennamento al fine di inibire il transito veicolare e pedonale all'altezza del civico interessato ovvero all'intersezione con cupa Dormiglione;
- La nota prot. 46557 del 27.12.2024 a firma del responsabile settore Urbanistica Geom. G. Silvestri nella quale veniva chiesto al responsabile del settore LL.PP. di "procedere al transennamento stabile del tratto interessato alla chiusura in modo da tutelare la pubblica incolumità."
- L'ordinanza sindacale n. 29 del 30.12.2024 nella quale viene ribadito che "veniva inibito il passaggio pedonale e veicolare";

Viste le caratteristiche della strada interessata;

Visto gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 6, e art.7, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI LUNGO IL 2° VICO VALLESANA CON ESCLUSIONE DEI RESIDENTI, DEI VEICOLI DI EMERGENZA E DELLE FORZE DELL'ORDINE AI QUALI SARÀ CONSENTITO IL TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO CON PRECEDENZA PER I VEICOLI IN USCITA VERSO VIA MARANO PIANURA;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione in loco di idonea segnaletica, come previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada";

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno sanzionati così come disposto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".



Comune di Marano di Napoli

Comando Polizia Municipale

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi del D. Lgs n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Marano di Napoli ed avviso sulla pagina delle news del sito istituzionale;
- che la presente ordinanza, sia inviata:
 - per competenza e per conoscenza ai Carabinieri di Marano;
 - per opportuna conoscenza e, per quanto di competenza, al servizio 118 e VV.FF.;

L'istruttore
M.O. G. Santoro



IL COMANDANTE DELL'UNITA' DI STAFF
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Cap. De Luca Dott.ssa Maria Silvia